

**Per poter avviare l'attività di acconciatore è stato trasmesso un diploma conseguito in uno Stato estero con una traduzione asseverata dello stesso; quali valutazioni devono essere fatte per poter riconoscere tale qualifica come abilitante per avviare l'attività?**

Il riconoscimento di un diploma o di una qualifica di **acconciatore** conseguiti all'estero non può essere operato dal Suap ma deve essere sancito dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** attraverso una apposita procedura telematica svolta **direttamente dal richiedente**.

Sul sito del Ministero è possibile reperire la modulistica e gli allegati da inviare; il link di riferimento è il seguente.

<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/documentazione-per-il-riconoscimento>

Nel caso di titolo professionale conseguito all'estero necessario per svolgere l'attività di **estetista**, il riconoscimento dovrà invece essere richiesto al **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

In questo caso il link di riferimento è il seguente:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/occupazione/focus-on/riconoscimento-delle-qualifiche/pagine/default>

In entrambe le situazioni a conclusione del procedimento i rispettivi Ministeri emanano uno specifico **decreto di riconoscimento**, o di validità subordinata o di diniego che viene **pubblicato sul sito istituzionale**.